

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 23 del 13 Giugno 2015

1. DIRITTO ANNUALE 2015 - Per molti pagamento posticipato dal 16 giugno al 6 luglio

Slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2015 il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2015, i cui contenuti sono stati anticipati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con un comunicato del 9 giugno 2015.

La proroga riguarda:

- i **soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore**,
- coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il **regime fiscale di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (i c.d. "minimi"),
- i soggetti che **determinano il reddito forfettariamente** (i c.d. "forfettari"), nonché
- i **soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza**.

Tutti i soggetti indicati sopra potranno effettuare i predetti versamenti – **compreso il DIRITTO ANNUALE dovuto alla Camera di Commercio**:

a) **entro il giorno 6 luglio 2015**, senza alcuna maggiorazione;

b) **dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015**, maggiorando le somme da versare dello **0,40% a titolo di interesse corrispettivo**.

Naturalmente, **per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate viene confermata la scadenza del 16 giugno 2015**, con la possibilità di proroga al 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello **0,40%**.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa del Ministero clicca qui.](#)

2. STAR-TUP INNOVATIVE - Natura e tipologia di controlli sui requisiti al momento dell'iscrizione nella Sezione speciale del Registro imprese - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico

I poteri di verifica in capo all'ufficio del Registro delle imprese sono di **natura principalmente formale**. E questo criterio è rimasto intatto anche dopo l'introduzione delle "**piccole e medie imprese innovative**" da parte dell'art. 4 della legge n. 33 del 24 marzo 2015.

Resta fermo tuttavia che nell'ambito delle verifiche formali in carico all'Ente camerale sicuramente rientrano quelle relative alla **reale presenza dei prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico** richiesti dalla norma, ovviamente nei limiti della documentazione in mano alla Camera stessa, senza cioè che sia condotta un'analisi ispettiva, che chiaramente non compete né è possibile alla Camera stessa.

E' questo il contenuto del **Parere del 31 maggio 2015, Prot. 80747**, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico risponde a quesito posto da una Camera di Commercio in merito al controllo sui

requisiti al momento dell'iscrizione nella Sezione speciale di una Startup innovativa a vocazione sociale che chiedeva l'iscrizione per l'attività di "organizzazione di corsi di formazione e sportivi".

Il controllo dell'Ufficio fin dove può e deve spingersi?

Esaminando la normativa vigente, appare del tutto evidente come il legislatore abbia inteso limitare l'analisi da parte dell'ufficio ricevente alla **mera verifica di regolarità formale della attestazione depositata**.

Il Ministero si limita poi a fissare il seguente criterio generale: qualora al momento dell'iscrizione alla Sezione speciale del Registro delle imprese, l'ufficio verifichi situazioni di totale scostamento del profilo formale (dichiarazione di possesso dei requisiti) da quello sostanziale (effettivo possesso dei requisiti, desumibile dai documenti depositati), **si deve ritenere assolutamente prevalente l'aspetto sostanziale su quello meramente dichiarativo**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

3. STAR-TUP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI - La cancellazione dalla Sezione speciale del Registro delle imprese per mancanza di requisiti va ordinata unicamente dal Ministero dello Sviluppo Economico

L'ordine di cancellazione dalla Sezione speciale del Registro delle imprese di una Start-up o di un Incubatore certificato per "gravi irregolarità nelle informazioni contenute nel modulo di autocertificazione" **provviene unicamente dalla Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le P.M.I. del Ministero dello Sviluppo Economico**.

Ne consegue che la posizione dell'ufficio del Registro delle imprese ricevente è di mero *pati*, una **sostanziale soggezione, all'ordine ministeriale**, alla stregua di quanto avviene per l'ordine di cancellazione (anch'esso ministeriale) delle società cooperative ex art. 2547-septiesdecies, o delle imprese sociali (da parte del Ministero del lavoro).

Ciò comporta che l'ufficio ricevente **non è chiamato ad alcuna verifica preventiva**. Dovrà, pertanto, procedere alla iscrizione della cancellazione dalla sezione speciale della Stat-up o dell'incubatore, senza necessità di porre in essere alcuna azione amministrativa, né a livello istruttorio, né richiedendo la partecipazione al procedimento del soggetto cancellando.

La cancellazione appare dunque l'elemento terminale di un procedimento incardinato unicamente nel Ministero.

E' questo il contenuto del **Parere del 3 giugno 2015, Prot. 82454**, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico in risposta ad un quesito posto da una Camera di Commercio che chiedeva se la materia fosse o meno di competenza del Giudice del registro (ex art. 2191) e, in via generale, quale fosse il procedimento da seguire nella fattispecie.

Ricordiamo che l'art. 25, comma 16, seconda parte, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, prevede che la cancellazione dalla Sezione speciale del Registro delle imprese, lascia permanere l'iscrizione in sezione ordinaria della società che abbia perduto i requisiti di Start-up o di incubatore.

Il comma 5 dell'articolo 31, del citato D.L. n. 179/2015, attribuisce al Ministero dello Sviluppo Economico, segnatamente alla Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le P.M.I., la vigilanza "sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione". Nell'ambito di detta vigilanza, ove il Ministero riscontri "gravi irregolarità nelle informazioni contenute nel modulo di autocertificazione" è ben **legittimato ad ordinare la cancellazione dalla sezione del soggetto**.

Secondo il Ministero, avverso il provvedimento di cancellazione appaiono esperibili gli ordinari strumenti di impugnazione giurisdizionale. Non è, invece, ammesso ricorso gerarchico, né ricorso al Giudice del registro, attenendo la materia alla fase contenziosa, estranea alla cognizione del giudice delegato.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

4. AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - Requisiti morali e professionali per lo svolgimento dell'attività - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico

In merito all'attività svolta dagli agenti e rappresentanti di commercio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato due nuovi pareri che riguardano, in particolare, il possesso dei **requisiti morali** e dei **requisiti professionali**.

Il primo Parere (**del 8 giugno 2015, Prot. 85763**) risponde al seguente quesito: nel caso di **sentenza di patteggiamento** emessa ai sensi dell'art. 444 C.P.P., è da escludere o meno l'**efficacia estintiva** di cui

al terzo comma dell' art. 445 C.P.P. (*"il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria ..."*), sulla circostanza che tale sentenza di patteggiamento sia stata emessa per lo specifico delitto di cui all'art. 389 c.p. (*"esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose"*) che prevede la sola pena pecuniaria ?

Il secondo Parere (**del 8 giugno 2015, Prot. 85793**) risponde ad un quesito posto in merito alla possibilità che alle seguenti tipologie di lavoro possa essere riconosciuto il requisito professionale abilitante di cui all'art. 5, punto 2 della legge n. 204/1985:

1. esperienza lavorativa svolta in qualità di legale rappresentante in una società esercente attività di **"acquisto e vendita di terreni e fabbricati, locazione e gestione di immobili. Costruzione e vendita degli stessi, nonché tutte le operazioni immobiliari in genere"**;
2. esperienza lavorativa svolta in qualità di **"collaboratore familiare di un'impresa individuale"** esercente attività di agenzia e rappresentanza.

In entrambi i casi, la risposta del Ministero è affermativa.

Per quanto riguarda poi la **durata dell'esperienza lavorativa** in questione, il Ministero ritiene che, in linea generale, il biennio di attività richiesto dalla norma possa continuare ad essere maturato **entro i cinque anni dalla data di presentazione della SCIA**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dei due pareri ministeriali clicca qui.](#)

5. ATTIVITA' DI ACCONCIATURA - AFFITTO DI POLTRONA - Netta distinzione degli strumenti e delle attrezzature - Nuovo parere del Ministero dello Sviluppo Economico

Con il **Parere del 9 giugno 2015, Prot. 86335**, il Ministero dello Sviluppo Economico risponde al quesito relativo alla fattispecie dell'**affitto di poltrona** e volto a conoscere *«se con il contratto di affitto di poltrona possano affidarsi sia gli spazi sia anche le attrezzature e gli strumenti dell'attività o se le stesse debbano essere distinte per i due soggetti (o solo preferibilmente)»*.

Come è noto, lo strumento dell'affitto di poltrona configura un **rapporto contrattuale tra due distinti imprenditori**, le cui attività sono **gestite in reciproca autonomia** nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e locali in materia contrattuale, giuslavoristica, fiscale, contabile, di sicurezza igienico-sanitaria e dei luoghi di lavoro.

Con specifico riferimento alla questione oggetto del quesito formulato, il Ministero richiama quanto già rilevato in una precedente circolare del 31 gennaio 2014, Prot. 16361, e precisamente che *«per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, potrebbe essere evitato l'uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal concedente da parte dell'affittuario di poltrona»*.

Nel silenzio della vigente normativa, che non prevede alcun obbligo in tal senso, e fatte naturalmente salve le previsioni di cui alla disciplina, anche di natura regolamentare, eventualmente posta dagli Enti territoriali, non può che ritenersi – conclude il Ministero - che la **netta distinzione degli strumenti e delle attrezzature** in uso ai soggetti, concedente ed affittuario, coinvolti nell'affitto di poltrona *“non possa che costituire l'indicazione da parte di questa Amministrazione circa l'auspicabilità, per le ragioni e le finalità sopra cennate, della soluzione proposta”*.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

6. ALBO DELLE COOPERATIVE - On line la nuova piattaforma - Nasce un albo completo e totalmente digitalizzato - Si apre una nuova fase di trasparenza

E' stata resa disponibile on line una **nuova piattaforma relativa all'Albo delle cooperative**, che fornisce un unico punto di accesso.

L'obiettivo è quello di rendere più facile la consultazione delle informazioni da parte di cittadini e imprese. Lo rende noto il Ministero dello Sviluppo Economico con un **comunicato stampa del 10 giugno 2015**.

I dati, aggiornati periodicamente, possono essere ricercati con più chiavi di lettura ed esportati in formato CSV (*comma separated values*).

Con la nuova piattaforma dell'Albo delle cooperative, il Governo e il Ministero dello Sviluppo Economico aprono una nuova fase di trasparenza. Era dal 2004 che si attendeva un albo completo e totalmente digitalizzato. Con questa nuova piattaforma si pone fine a questo ritardo.

Soddisfatta dell'operazione il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Simona Vicari, che, durante la sessione straordinaria della Commissione Centrale per le cooperative, ha dichiarato:

“La **pubblicità** e la **conoscibilità dei dati** non può essere considerata come un mero adempimento formale. Offrire a imprese e cittadini la possibilità di consultare e acquisire autonomamente e in tempo reale non solo la ‘consistenza numerica’ dell’intero comparto cooperativo ma anche l’esistenza e la relativa anagrafica di una determinata cooperativa o delle cooperative di un certo tipo che insistono su un determinato territorio significa aprire le porte della cooperazione all’utenza, qualificata e non, in un percorso di osmosi con la società civile.

Trasparenza vuol dire innanzitutto condivisione della conoscenza e questa condivisione vorrei che fosse il punto di partenza per una rinnovata collaborazione interistituzionale e con il mondo delle Associazioni delle cooperative per traguardare irrinunciabili obiettivi di promozione e tutela del mondo cooperativo”.

E’ stato anche annunciato che a breve verrà stipulato un **protocollo d’intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** per coordinare i rispettivi settori d’intervento, agendo sull’intersezione tra le rispettive attività che è rappresentata fondamentalmente dalle cooperative - ed in particolare le cooperative sociali - che sono parti contraenti di contratti pubblici.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa del Ministero clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma clicca qui.](#)

7. DURC ON LINE - Le prime indicazioni operative dal Ministero del Lavoro

In vista dell’entrata in vigore del DURC On-line, prevista per il 1° luglio 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la **circolare n. 19 dell’8 giugno 2015**, fornisce le prime indicazioni di carattere interpretativo e procedurale per una corretta applicazione del decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, relativo alla nuova procedura semplificata di rilascio del DURC.

Tuttavia, precisa la circolare, l’**illustrazione delle modalità più strettamente operative** per la richiesta del nuovo certificato di regolarità contributiva sarà oggetto di una prossima circolare da parte dell’INPS, dell’INAIL e della Commissione Nazionale Paritetica per le casse Edili (CNCE).

Per quanto riguarda i **soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva**, in attesa delle implementazioni informatiche, i soggetti delegati (*amministrazioni pubbliche concedenti, banche e intermediari finanziari*) sono esclusi dalla possibilità di avviare la verifica della regolarità contributiva, mentre possono effettuarla i soggetti delegati ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979 già abilitati per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale.

I soggetti abilitati possono verificare in **tempo reale** la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL e, per le imprese classificabili ai fini previdenziali nel settore dell’industria o artigianato per le attività dell’edilizia, delle Casse Edili.

La regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti scaduti fino **all’ultimo giorno del secondo mese antecedente** a quello in cui la verifica è effettuata.

La verifica riguarda tutti i contributi dovuti dall’impresa per tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intrattenuti compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all’iscrizione alla gestione separata.

La verifica sarà effettuata inserendo il **codice fiscale** del soggetto.

E’ bene precisare che la regolarità sussiste anche in caso di scostamenti tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna gestione che risulti pari o inferiore a € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

In **assenza di regolarità** sarà inviato, **tramite PEC**, solo al soggetto interessato della verifica o ad un soggetto delegato ai sensi dell’art. 1 della legge 12/1979, un invito a regolarizzare entro il termine non superiore ai **quindici giorni**, con l’indicazione analitica delle cause.

Per il rilascio del DURC è necessario comunque che la regolarizzazione avvenga prima del **trentesimo giorno** dalla data della prima richiesta.

La verifica sarà effettuata tramite un’**unica interrogazione** negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili tramite codice fiscale e nel caso sia presente il rilascio di un DURC in corso di validità, il sistema rimanderà allo stesso senza emettere un nuovo pdf.

Il documento ha validità di **120 giorni** dalla data di effettuazione della verifica.

La circolare affronta le problematiche inerenti il **rilascio del DURC in caso di procedure concorsuali** (art. 5 del decreto), le **cause ostative della regolarità** e il **periodo transitorio** che non deve andare oltre il 17 gennaio 2017.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento \(Punto 27\) clicca qui.](#)

8. TRASPORTO RIFIUTI PROPRI - Obbligo di iscrizione all'Albo - Chiarimenti dal Comitato Nazionale

L'impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 (ex isole ecologiche) i **rifiuti speciali prodotti dalla propria attività**, ha l'obbligo d'iscrizione alla Sezione regionale territorialmente competente dell'Albo Gestori Ambientali nella **categoria 2-bis** di cui al D.M. 3 giugno 2014, n. 120, che ricomprende "*produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", **anche qualora i rifiuti stessi siano stati assimilati ai rifiuti urbani.**

E' quanto è stato chiarito dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali con la **circolare del 29 maggio 2015, Prot. 437/ALBO/PRES**, in risposta ad un quesito con il quale si chiedeva di chiarire se l'impresa che intendeva trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali prodotti dalla propria attività, era sottoposta all'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche qualora i rifiuti stessi siano stati assimilati ai rifiuti urbani. In proposito il Comitato nazionale ha osservato che l'articolo 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, **non opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani** e non prevede deroghe all'obbligo d'iscrizione all'Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

9. MATERIALI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI SFALCIO, POTATURA E MANUTENZIONE DEL VERDE - Nota del Ministero dell'Ambiente sulla loro classificazione

Sfalci e residui di potatura da manutenzione del verde possono essere usati per produrre energia se rispettano le condizioni dell'articolo 185 o se possono essere qualificati come "*sottoprodotti*", ai sensi dell'art. 184-bis del D. Lgs. n. 152/2006.

Lo ha chiarito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la **Nota 27 maggio 2015, Prot. n. 0006038/RIN**, rispondendo al quesito dalla Federazione italiana produttori di energia da fonti rinnovabili (FIPER), che chiedeva chiarimenti in merito alla classificazione dei residui di potatura derivanti da attività di manutenzione del verde, con specifico riferimento alla applicazione della disciplina in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

Il Ministero dell'Ambiente ribadisce l'interpretazione consolidata dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 152/2006, confermata anche in una precedente nota di chiarimento del 18 marzo 2011, Prot. 8890/TRI/DI.

In sede di recepimento della direttiva quadro 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, è stata riprodotta, nell'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, la disposizione comunitaria che esclude dal campo di applicazione della Parte IV del decreto legislativo citato: "*paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana*".

Pertanto, il Codice ambientale **esclude espressamente dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti**, tra i diversi materiali indicati, gli sfalci ed i residui di potatura prodotti nell'ambito di un'attività agricola, quando impiegati in agricoltura o per la produzione di energia, a condizione che l'impiego non determini rischi o danni per l'ambiente e per la salute. Dunque, per escludere i residui di potatura da manutenzione del verde dalla disciplina dei rifiuti **occorre dimostrare che i residui:**

a) provengono da attività agricola,

b) sono costituiti da sostanze non pericolose,

c) sono impiegati nello stesso o in altro ciclo produttivo, ad esempio per produrre energia da biomassa nel rispetto delle norme vigenti per il settore.

Il Ministero chiarisce poi che, nei casi in cui non sia possibile per l'operatore dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006 per la qualifica dei residui ivi elencati come materiali esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti (ad esempio in considerazione della natura dell'attività di provenienza o della destinazione del residuo), è

comunque possibile tornare la **dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui indicati come “sottoprodotti”** ai sensi dell'articolo 184-bis del medesimo D.Lgs n. 152/2006. Se non è possibile nemmeno qualificarli come “sottoprodotti”, allora essi costituiranno **rifiuti urbani o speciali a seconda dell'attività di provenienza**, sulla base della classificazione ex articolo 184, commi 2 o 3, del D. Lgs. n. 152/2006.

LINK:

[Per scaricare il testo della Nota ministeriale clicca qui.](#)

10. SISTRI - Aggiornamenti e novità dal portale

L'11 giugno 2015, sul portale del SISTRI, sono stati pubblicati due nuovi aggiornamenti:

- 1) il primo, riguarda la “**Nuova classificazione rifiuti**”: viene, infatti, pubblicata una nuova versione della “**Procedura nuova classificazione dei rifiuti**”, nella quale è stata più dettagliatamente descritta la fattispecie in cui le condizioni operative richiedono che il produttore indichi, nella registrazione di scarico, se stesso quale destinatario del rifiuto (par. 3.1.1).
- 2) il secondo, riguarda l’**elenco aggiornato** delle “**Officine autorizzate all’installazione delle Black box SISTRI**”. L’elenco è suddiviso per Regioni e Province Autonome.

LINK:

[Per accedere al portale e scaricare i due documenti clicca qui.](#)

11. SALE DI ALBERGHI DESTINATE A RIUNIONI VARIE - Non è necessario presentare una specifica SCIA - Chiarimenti dal Ministero dell’Interno

Per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili, posti all’interno di strutture ricettive (alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, ecc.) **non è necessario presentare una specifica Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, qualora gli stessi siano già stati valutati e ricompresi nella precedente autorizzazione antincendio relativa all’intera attività alberghiera.

Questo è quanto è stato precisato dal Ministero dell’Interno (*Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica – Area prevenzione incendi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile*) con la **Nota del 19 maggio 2015, Prot. 0005915**, inviata in risposta ad un quesito posto da un Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Analogamente a quanto previsto per le aule magne e per le palestre a servizio degli edifici scolastici, le sale riunioni non costituiscono una specifica attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi qualora in esse si svolgano esclusivamente le attività descritte al **punto 8.4 del D.M. 9 aprile 1994** (*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere*). Si tratta, in sostanza, di quei locali e spazi, frequentati da pubblico, ospite o non dell’attività, inseriti nell’ambito di un edificio o complesso ricettivo, destinati a trattenimenti e riunioni a pagamento o non, nelle quali si effettuano manifestazioni, quali: *conferenze, convegni, sfilate di moda, riunioni conviviali, piccoli spettacoli di cabaret, feste danzanti, esposizioni d’arte e/o merceologiche con o senza l’ausilio di mezzi audiovisivi*.

Laddove gli spazi comuni siano invece **specificamente destinati ad attività di pubblico spettacolo e trattenimento** di cui al D.M. 19 agosto 1996 (*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*), si ritiene che l’attività svolta sia singolarmente compresa al punto 65 dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, in funzione dei parametri dimensionali o di affollamento previsti, e quindi rientranti tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

LINK:

[Per un approfondimento e per scaricare il testo della nota ministeriale clicca qui.](#)

12. REVISORI LEGALI - Chiarimenti dalla Ragioneria Generale dello Stato sulla conferibilità agli “inattivi” di incarichi e compiti diversi dalla revisione legale

L’attività del revisore inattivo non può essere limitata, se non per disposizione di legge. Agli iscritti nella sezione “inattivi” possono pertanto essere conferiti gli incarichi e i compiti diversi dalla revisione legale.

E’ questo il chiarimento giunto dalla Ragioneria Generale dello Stato con la **nota del 29 maggio 2015, Prot. 45615**, emanata in risposta ad una nota del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed

espero Contabili del 30 aprile 2015, nella quale la categoria sosteneva che i richiami normativi al revisore iscritto nel Registro della revisione legale debbano intendersi riferiti alla totalità degli iscritti, a prescindere dalla *status* di revisore attivo o inattivo.

La Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che, in virtù dell'assenza nell'ordinamento di qualsiasi limite all'attività posta in essere dai revisori iscritti nella sezione degli inattivi, a questi ultimi possono essere conferiti incarichi e compiti diversi dalla revisione legale tra cui, ad esempio, **perizie, attestazioni, asseverazioni e relazioni giurate**.

"E' indubbio – si legge nella risposta della RGS – che nessuna disposizione vigente richiede al revisore, al di fuori degli incarichi di revisione legale, l'iscrizione alla sezione degli attivi. L'assenza nell'ordinamento di qualsiasi limite all'attività degli inattivi e di riserve a favore degli attivi costituisce, pertanto, dato di fatto del quale tener conto".

Pertanto, *"l'introduzione di limiti alle facoltà dei revisori inattivi o di riserve a favore di quelli attivi, in assenza di precise previsioni legislative, rischierebbe di assumere contorni illegittimi"*.

Ad ogni modo, la Ragioneria invita enti o organi che conferiscono incarichi a **"esercitare tutta la prudenza necessaria nell'individuazione dei revisori"**.

LINK:

[Per un approfondimento e per scaricare il testo della nota della Ragioneria Generale dello Stato clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa del CNDCEC clicca qui.](#)

13. RAVVEDIMENTO OPEROSO - Nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

La riduzione a un nono delle sanzioni in caso di omessi versamenti si applica solo se il ravvedimento viene effettuato **entro 90 giorni dal termine di pagamento** e non dal termine di presentazione della relativa dichiarazione.

E' l'importante chiarimento che è arrivato dall'Agenzia delle Entrate con la **circolare n. 23/E del 9 giugno 2015**, che illustra le nuove regole del ravvedimento operoso introdotte dall'art. 1, comma 637 della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015) e dirada alcuni dubbi che gravavano sull'applicazione delle nuove fattispecie introdotte dal 1° gennaio 2015, in particolare sulla disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 1, lett. a-bis, del D.Lgs. n. 472/1997.

Il dubbio interpretativo attiene, in particolare, alla **corretta individuazione delle violazioni regolarizzabili** *"entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione"*.

Il nuovo ravvedimento di 1/9 trova applicazione anche con riferimento a tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle entrate?

La risposta data dall'Agenzia è questa: in considerazione del tenore letterale della disposizione e sentita anche la Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del Dipartimento delle Finanze, la previsione introdotta con la nuova lettera *a-bis*) trova applicazione anche con riferimento a **tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle entrate**. In particolare, rientrano nell'ambito applicativo della disposizione anche i **tributi locali e regionali**, tra cui **le tasse automobilistiche**.

Oltre a queste importanti precisazioni, la circolare contiene altri chiarimenti affrontando alcune questioni relative alle nuove fattispecie di ravvedimento introdotte dal 2015, e cioè quelle di cui alle **lettere a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater)**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 23/E/2015 clicca qui.](#)

14. INDICE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) - Nuova circolare del Ministero dell'Interno

Il Ministero dell'Interno, facendo seguito alla circolare n. 1/2015, con la quale sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), ha emanato la **circolare n. 9 del 8 giugno 2015**, con la quale si comunica che, per consentire agli uffici preposti di vigilare sulle attività di invio dei dati all'ANPR da parte dei Comuni, nell'applicativo WebAIRE e nel sistema INA SAIA, è stata **implementata un apposita funzione di monitoraggio** alla quale è possibile accedere da una postazione munita di un certificato di autenticazione.

Nell'allegato tecnico alla presente circolare vengono descritte le istruzioni operative per l'installazione del certificato di autenticazione e per l'accesso alla funzione sopracitata.

Eventuali problematiche potranno essere segnalate al seguente indirizzo di posta elettronica: ass.prefetture.anpr@interno.it, ovvero al numero verde 800 862 116.

Il Ministero invita gli uffici ad una **assidua attività di vigilanza** sul corretto svolgimento degli adempimenti anagrafici da parte dei Comuni e ad un **costante monitoraggio** sull'invio dei dati all'Anagrafe Nazionale.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 9/2015 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

15. SPLIT PAYMENT - Via libera dalla Commissione UE ma con efficacia a tempo

La Commissione europea ha autorizzato l'introduzione del meccanismo dello Split Payment, già operativo dal 1° gennaio 2015 per effetto della legge di stabilità 2015.

Lo ha annunciato ieri la portavoce della Commissione UE in materia di servizi finanziari, Vanessa Mock. Con il meccanismo dello **Split Payment** - previsto dall'art. 1, comma 29, lettera b), della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha introdotto il nuovo art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 (operativo dal 1° gennaio 2015) - l'imposta relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuata nei confronti della Pubblica Amministrazione viene versata dagli enti stessi della P.A., secondo modalità e termini fissati con un apposito decreto del Ministero dell'Economia.

Si tratta, nello specifico, di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali, dei consorzi costituiti tra enti pubblici, delle Camere di Commercio, degli Istituti universitari, delle ASL, degli Enti ospedalieri, degli Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico e degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

La norma è finalizzata a **contrastare le frodi nel settore IVA**.

Come spiegato ieri dalla portavoce della Commissione UE in materia di servizi finanziari, il meccanismo avrà un **efficacia temporalmente limitata** e non potrà superare i **tre anni** previsti dalla direttiva **2006/112/CE del Consiglio 28 novembre 2006**, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Inoltre, per il via libera definitivo la misura deve ancora acquisire il parere favorevole del Consiglio UE.

16. SITI WEB E SERVIZI INFORMATICI - OBBLIGHI DELLE PP.AA. - Istruzioni dall'Agazia per l'Italia Digitale per la segnalazione di siti inaccessibili

Il D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, ha dettato nuove disposizioni in tema di **accessibilità dei siti web e servizi informatici erogati dalle Pubbliche Amministrazioni**, apportando alcune modificazioni alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (c.d. "Legge Stanca", recante "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici") e al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" e stabilendo specifiche responsabilità e sanzioni in capo ai dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto delle disposizioni.

Lo stesso decreto, all'art. 9, comma 8, prevede che gli interessati che rilevino **inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione** e da tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet, ne devono fare "**formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agazia per l'Italia digitale**".

Su questo tema, l'Agazia per l'Italia Digitale ha poi emanato la **circolare n. 61 del 29 marzo 2013**, chiarendo le novità introdotte, le responsabilità e gli obblighi a carico delle PP.AA. e le procedure per le segnalazioni di eventuali inadempienze.

L'Agazia per l'Italia digitale è, pertanto, chiamata a **ricevere le segnalazioni** e, qualora le ritenga fondate, richiede al soggetto erogatore l'adeguamento dei servizi alle disposizioni in tema di accessibilità assegnando al soggetto medesimo un termine, non superiore a 90 giorni, per adempiere.

In alternativa è possibile scaricare il **modulo in versione .pdf** predisposto dall'Agazia per l'Italia Digitale. Il modulo debitamente compilato può essere inviato, tramite PEC (protocollo@pec.agid.gov.it), all'Ufficio Protocollo dell'Agazia per l'Italia Digitale con le seguenti modalità:

- **modulo compilato digitalmente e sottoscritto con firma digitale**, inviato tramite posta elettronica o Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Ufficio Protocollo dell'Agazia per l'Italia Digitale;

- **modulo compilato digitalmente senza firma digitale**, inviato tramite posta elettronica o Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Ufficio Protocollo dell'Agenzia per l'Italia Digitale, allegando la copia di un documento di identità in corso di validità;
- **modulo stampato, compilato, sottoscritto con firma autografa**, allegando una copia di un documento di identità in corso di validità, inviato per raccomandata AR al seguente indirizzo: Agenzia per l'Italia digitale - Viale Liszt n. 21 - 00144 Roma.

LINK:

[Per saperne di più sull'accessibilità dei siti della P.A. clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla procedura di segnalazione on-line clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il modulo in versione .pdf clicca qui.](#)

17. DOMINIO “.GOV.IT” - Semplificata la procedura di registrazione

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha reso più efficiente la procedura di registrazione del dominio “.gov.it”. Dal 12 maggio 2015 gli indirizzi di posta elettronica del referente tecnico e del referente amministrativo, indicati al momento della richiesta di registrazione, devono obbligatoriamente coincidere con l'indirizzo e-mail istituzionale già presente nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Le amministrazioni che hanno già registrato il dominio “.gov.it” dovranno quindi **provvedere all'eventuale aggiornamento**, mediante l'applicativo on line predisposto dall'Agenzia, **dell'indirizzo del referente con quello di riferimento amministrativo e tecnico presente nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)**.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata alla registrazione automatica del dominio “.gov.it” clicca qui.](#)

18. LIBERI PROFESSIONISTI - Dal 2016 al via la “Tessera Professionale Europea”

Dal 18 gennaio 2016 i liberi professionisti europei potranno utilizzare la tessera professionale europea per muoversi liberamente all'interno del mercato europeo.

È quanto ha annunciato il vice capo dell'Unità Libera circolazione dei professionisti della DG Grow della Commissione europea, Konstantinos Tomaras, in occasione dell'Assemblea generale e del Comitato permanente del Consiglio europeo delle professioni liberali (CEPLIS), che si è svolto lo scorso 5 giugno a Venezia sotto l'egida di Confprofessioni.

«La Commissione europea - ha aggiunto Tomaras - sta mettendo a punto gli ultimi dettagli tecnici per l'attuazione della Direttiva sulle qualifiche professionali, focalizzandosi in particolare su tre aspetti: i principi comuni di formazione; la tessera professionale europea e il meccanismo di allerta».

(Fonte: Confprofessioni)

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA** **(DAL 8 AL 13 GIUGNO 2015)**

1) Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicato: Comunicato relativo al decreto 1° giugno 2015, concernente: «Termine di apertura e modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni in favore di programmi integrati d'investimento finalizzati alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'obiettivo Convergenza». (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

2) Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicato: Comunicato relativo al decreto 28 maggio 2015 concernente: «Modifica al decreto 30 aprile 2015 recante le modalità di presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'"industria sostenibile"». (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

3) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2015: Adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a Statuto ordinario, relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel campo della viabilità e dei trasporti, di gestione del territorio e dell'ambiente e nel settore sociale. (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2015 – Suppl. Ord. n. 27).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71: Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. (Gazzetta Ufficiale n. 133 del 11 giugno 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero della Salute - Decreto 8 aprile 2015: Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale. (Gazzetta Ufficiale n. 133 del 11 giugno 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 21 aprile 2015: Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e dell'idoneità alla circolazione delle monete metalliche in euro. (Gazzetta Ufficiale n. 133 del 11 giugno 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 26 maggio 2015: Modalità operative inerenti la procedura informatica per l'iscrizione di varietà vegetali nei registri nazionali di specie agrarie ed ortive e per la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà in corso d'iscrizione. (Gazzetta Ufficiale n. 133 del 11 giugno 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 72: Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 giugno 2015: Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore. (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 20 maggio 2015: Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Banca d'Italia - Circolare 3 aprile 2015, n. 288: Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari. (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2015 – Suppl. Ord. n. 28).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA (DAL 8 AL 13 GIUGNO 2015)

1) Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione del 8 giugno 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 144/1 del 10 giugno 2015).

N.B. Nel presente documento con il termine «registri» si intendono sempre i «registri centrali, commerciali e delle imprese». Il sistema di interconnessione dei registri viene denominato «Sistema di interconnessione dei registri delle imprese» (*Business Registers Interconnection System - BRIS*).

Nell'**ALLEGATO** vengono riportate le specifiche tecniche e le procedure per il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 4-bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/101/CE.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento di esecuzione \(UE\) 2015/884 clicca qui.](#)

2) Decisione (UE) 2015/886 della Commissione del 8 giugno 2015, recante modifica della decisione 2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 144/12 del 10 giugno 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione \(UE\) 2015/886 clicca qui.](#)